

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1805-A

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 marzo 2024 (v. stampato Senato n. 562)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**MARTI, PAGANELLA, ROMEO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI,
CLAUDIO BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO,
GARAVAGLIA, GERMANÀ, MINASI, MURELLI, PIROVANO, POTENTI,
PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI, TESTOR, TOSATO**

Disposizioni per la promozione
e la valorizzazione dei cammini d'Italia

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 marzo 2024*

(Relatori: **AMORESE**, per la VII Commissione;
ANDREUZZA, per la X Commissione)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1805, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, approvato dal Senato;

rilevato che il disegno di legge:

prevede che la Repubblica promuova e valorizzi i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, delle lagune e dei laghi, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati (articolo 1, comma 1);

prevede che la promozione e la valorizzazione dei cammini sia finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta mobilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio (articolo 1, comma 2);

prevede l'istituzione della banca dati dei cammini d'Italia (articolo 2), di una cabina di regia nazionale (articolo 3) e di un tavolo permanente per i cammini d'Italia (articolo 4);

prevede la predisposizione di un programma nazionale da parte delle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, previo coordinamento del Ministero del turismo (articolo 5), nonché la promozione di studi e ricerche da parte dei Ministeri del turismo e della cultura (articolo 6) e la realizzazione e il coordinamento, da parte del Ministero del turismo, di campagne di promozione a livello nazionale e internazionale (articolo 7);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), alla competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla competenza regionale residuale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, all'articolo 2, comma 4, all'articolo 3, commi 1 e 3, all'articolo 4, comma 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge n. 1805, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione, dallo sviluppo e dal funzionamento della banca dati dei cammini d'Italia, di cui all'articolo 2, si è tenuto conto dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute per analoghi investimenti di carattere informatico realizzati nell'ambito del settore turistico;

in particolare, si è considerato che, da un lato, le informazioni previste nella banca dati dei cammini sono prettamente di tipo geografico e, pertanto, risultano fortemente standardizzate e che, dall'altro lato, sono già sviluppate e operanti, su altre piattaforme in uso presso il Ministero del turismo, interfacce informatiche per l'acquisizione di dati geografici, che potranno essere riutilizzate realizzando economie di scala;

si è altresì considerato che le informazioni sui cammini, per loro natura, non richiedono particolari attività di controllo *ex post* sulla

qualità dei dati inseriti e, pertanto, non si prevedono attività di integrazione con altre banche dati ai fini della verifica dei contenuti;

appare opportuno prevedere una specifica autorizzazione di spesa riferita agli oneri derivanti dal funzionamento della banca dati di cui all'articolo 2 e introdurre una specifica copertura finanziaria per tali oneri a decorrere dall'anno 2027;

il supporto tecnico e amministrativo alla Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia e al Tavolo permanente per i cammini d'Italia, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, sarà assicurato dal Ministero del turismo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione delle campagne di promozione dei cammini a livello nazionale e internazionale, di cui all'articolo 7, si è tenuto conto dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute per analoghe iniziative promozionali realizzate nel settore turistico;

rilevata l'esigenza di configurare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, e all'articolo 7, comma 2, alla stregua di autorizzazioni di spesa riferite agli oneri indicati dalle medesime previsioni normative,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sostituire il comma 7 con il seguente: 7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8;

all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8;

all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui per gli anni 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 1805, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia »;

condivise le finalità della proposta, volta alla promozione dei cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, in un'ottica di valorizzazione delle identità e delle tradizioni dei territori,
esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 1805, approvata dal Senato, recante « Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

condivise, in particolare, le disposizioni volte a consentire l'accesso ai cammini alle persone con disabilità o con ridotta mobilità,
esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in esame, volto a promuovere e valorizzare i cammini d'Italia;

considerato, nello specifico, con favore, che nei richiamati cammini sono incluse le vie d'acqua fluviali e marine, le lagune e i laghi, e che tra le finalità del provvedimento è richiamato lo studio degli aspetti enogastronomici delle zone interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge n. 1805, approvata dal Senato, recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia;

valutati positivamente gli obiettivi del provvedimento, volto a promuovere, in coerenza con gli indirizzi definiti dalle istituzioni dell'Unione Europea, la fruizione del patrimonio naturale e culturale, nonché degli altri attrattori connessi, con finalità di sviluppo turistico dei territori interessati;

considerato, in particolare, che le finalità e le disposizioni contenute nella proposta in esame sono pienamente coerenti con il quadro stabilito:

dalla risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla definizione di una strategia dell'Unione europea per il turismo sostenibile;

dalle conclusioni sull'agenda europea per il turismo 2030, adottate dal Consiglio il 1° dicembre 2022;

dalle raccomandazioni formulate nel parere del Comitato europeo delle Regioni relativo alla promozione del turismo delle radici per una rivitalizzazione locale sostenibile;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.*(Oggetto e finalità)*

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

TESTO

DELLE COMMISSIONI

Art. 1.*(Oggetto e finalità)*

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, **delle lagune e dei laghi**, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la circolazione motorizzata è consentita per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità **o con ridotta mobilità**.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità **o con ridotta mobilità**; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico **e delle minoranze linguistiche** presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati dei cammini d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruttore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 4:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

d) i cammini riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento dei cammini di cui al comma 2 nella banca dati, assegnando contestualmente la qualifica di « cammino d'Italia ».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

Art. 2.

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;

c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Per il **finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027**, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 **annui** per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

(*Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia*)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e

5. Per il funzionamento della banca dati è **autorizzata la spesa** di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027. **Ai relativi oneri** si provvede **ai sensi dell'articolo 8**.

6. *Identico.*

7. **Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del** presente articolo è **autorizzata la spesa** di euro 1.000.000 per l'anno **2025** e di euro 500.000 per ciascuno degli anni **2026 e 2027**. **Ai relativi oneri** si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

(*Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia*)

1. *Identico.*

la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata « cabina di regia ».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia;

b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;

d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e amministrativo

2. *Identico:*

a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini d'Italia, **anche prevedendo l'utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano (CAI) sulla base di una convenzione stipulata tra la stessa Cabina di regia e il CAI;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

3. La cabina di regia è composta **da un membro della segreteria tecnica di cui al comma 4**, da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. *Identico.*

alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione il cui incarico è conferito esclusivamente a titolo gratuito.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelli relativi alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(*Tavolo permanente per i cammini d'Italia*)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun

5. *Identico.*

Art. 4.

(*Tavolo permanente per i cammini d'Italia*)

Identico.

compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali: sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 5.

(*Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia*)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente, predispone il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominato « programma », indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni cen-

Art. 5.

(*Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia*)

Identico.

trali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini d'Italia che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6.

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

Identico.

Art. 7.

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Identico.

2. Per l'attuazione del presente articolo **è autorizzata la spesa di** euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno **2025. Ai relativi oneri** si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, **comma 7**, pari a euro 1.000.000 per l'anno **2025** e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale**, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Agli oneri derivanti **dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7**, pari a euro 1.000.000 annui **per gli anni 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2027**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2025-2027**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2025**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 9.

*(Entrata in vigore)**Identico.*



19PDL0132210